



## IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Gentile dottore,

rispondo alla lettera indirizzatami il 1° aprile scorso, di cui Lei è primo firmatario, avente ad oggetto la disciplina relativa alla raccolta delle firme per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Nella lettera sono svolti alcuni rilievi relativamente sia alle limitazioni che la vigente disciplina normativa in materia comporterebbe al pieno esercizio del diritto di iniziativa legislativa, sia alle contingenti difficoltà che la pandemia determina in ordine alla raccolta delle firme.


Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ricordo che, come sicuramente Vi è noto, il Parlamento è intervenuto per attenuare le conseguenze negative delle restrizioni in atto anche con riferimento alle procedure per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare: in proposito è stato previsto che i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza (articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).

In relazione invece all'avvio – annunciato nella lettera - di una campagna di raccolta delle sottoscrizioni relative a due proposte di legge di iniziativa popolare tramite modalità telematiche, mi corre l'obbligo di precisare che le firme così eventualmente raccolte non potrebbero essere considerate valide atteso che la legislazione vigente (articolo 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che richiama le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della medesima legge) – non modificata sul punto dalle richiamate disposizioni normative introdotte per la fase di emergenza da Covid-19 - espressamente richiede che le sottoscrizioni siano acquisite su fogli cartacei, appositamente vidimati dalle autorità competenti e autenticate da uno dei soggetti a ciò abilitati dalla legge. Né appare in materia possibile, alla luce della univoca formulazione delle richiamate disposizioni normative, pervenire ad una diversa interpretazione della legge, come avvenuto invece, alla Camera, con riferimento alla possibilità di presentazione anche tramite posta elettronica certificata dei certificati elettorali eventualmente acquisiti dai promotori in formato elettronico.

Al riguardo, pur comprendendo l'esigenza da Voi prospettata di una revisione e di un aggiornamento della disciplina in parola, da effettuare anche tenendo conto dei rilievi

---

Dott. Mario STADERINI  
Via Latina, 276  
00179 ROMA





## IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

espressi dal Comitato diritti umani dell'ONU, richiamati nella lettera, osservo che l'unica via percorribile a tal fine non può che essere rappresentata da opportune modifiche legislative.

Allo scopo di sollecitare nelle sedi competenti una riflessione sul tema, anche ai fini di eventuali iniziative in materia, ho dunque ritenuto di trasmettere copia della Vostra lettera al Presidente della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera.

Con i migliori saluti

Roberto Lico